

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale ETS

“Officina delle Arti Sceniche APS”

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modificazioni e integrazioni, un’associazione di promozione sociale denominata “Officina delle Arti Sceniche APS” (in seguito denominata “Associazione”) con sede legale nel Comune di Roma, in via Alessandro Luzio 39, e con durata illimitata. Con propria deliberazione il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la sede, previa comunicazione scritta da far pervenire a ciascun socio per via telematica.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

- Lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Lettera K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- Lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Lettera L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal DM 106/2020 e successive modifiche e integrazioni.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà inoltre attivarsi alla ricerca di *sponsor* e servizi e beneficiare di tutti gli aiuti e/o finanziamenti di qualsiasi specie e natura previsti dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea e da altri enti pubblici e privati.

Art. 3

Ammissione e numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione persone, enti, associazioni o circoli che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, partecipano con la loro opera, competenze e conoscenze alle attività proposte dall'Associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il testo del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di avvenuto pagamento della quota annua di iscrizione, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e inviarne comunicazione scritta agli interessati per via telematica. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. Lo *status* di socio ha carattere permanente, previo rinnovo del pagamento della quota annua, e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Categorie, diritti e obblighi dei soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono tenuti al pagamento della quota annua;
- soci ordinari: coloro che, avendone fatto domanda, sono stati accettati dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al pagamento della quota annua;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, con il loro sostegno, ideale ovvero economico, al perseguimento degli obiettivi prefissati suddetti. Sono designati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annua.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi secondo i criteri stabiliti dall'art. 8;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- approvare il programma di attività e proporre, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno, integrazioni, aggiunte o modifiche;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità previste dall'art. 13.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività all'interno dell'Associazione senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota annua secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, o nei seguenti casi:

- morosità, qualora non provveda al pagamento della quota associativa o di altre quote relative alle attività associative entro 30 giorni dalla scadenza,
- indegnità, qualora commetta azioni disonorevoli o, con il suo comportamento,

rechi grave pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione,

può essere escluso dall'Associazione mediante delibera unanime del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio, che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio espulso non può essere riproposto.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione in forma scritta per via telematica al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita delibera da comunicare adeguatamente al socio. A comunicazione avvenuta da parte del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto relativamente alle attività e al patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci. Ciascun socio, sia esso persona fisica o ente, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da far pervenire a ciascun socio per via telematica almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria devono essere presentate in forma scritta e inviate al Consiglio Direttivo per via telematica almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea stessa e saranno inserite all'ordine del giorno solo se presentate a firma di almeno un decimo dei soci.



L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il Regolamento interno

L'Assemblea straordinaria delibera relativamente a:

- responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- revoca del Consiglio Direttivo;
- modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ogni seduta dell'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, presiederà l'Assemblea il socio più anziano dei presenti.

Il verbale di ogni seduta è redatto dal Segretario dell'Associazione; in sua assenza, all'apertura della seduta l'Assemblea sorteggerà tra i soci presenti un segretario, cui spetta il compito di redigere il verbale. Sono esclusi dal sorteggio Presidente e Vicepresidente.

Art. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e risponde direttamente all'Assemblea, dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- redigere il Regolamento dell'Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- predisporre le delibere di esclusione dei soci;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
- elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- fissare la data delle Assemblee ordinarie e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dai soci;
- stabilire l'importo della quota associativa annua;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- redigere un verbale di ogni seduta da inoltrare con comunicazione scritta a ciascun socio per via telematica.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 8 membri, eletti dall'Assemblea previa candidatura che dovrà pervenire al Consiglio stesso almeno 5 giorni prima della seduta. Dura in carica tre anni. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile e il Regolamento interno dell'Associazione riguardo alle cause di ineleggibilità o di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con motivazione e con la maggioranza di due terzi dei soci.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi definito "RUNTS"), ai sensi del co. 6 art. 26 del Codice del Terzo Settore.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede in seduta straordinaria alla sua immediata sostituzione. Le dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere comunicate al Consiglio stesso con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 9

Attribuzioni e poteri

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

In caso di presenza di soli 3 membri nel Consiglio Direttivo, le cariche di Segretario e Tesoriere sono ricoperte dalla medesima persona.

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e predispose il rendiconto preventivo e consuntivo e la relazione sullo stesso da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- quote annue
- residui attivi di gestione
- proventi per prestazioni di servizi vari, aventi lo scopo del conseguimento delle finalità associative
- contributi volontari di enti, siano essi pubblici o privati, lasciti, sponsorizzazioni e donazioni
- qualsiasi misura fiscale eventualmente prevista dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea o da altri enti a supporto delle associazioni.

Art. 11 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini fiscali l'Associazione deve considerarsi ente non commerciale. Durante la vita associativa vi è divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e ad altre componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 Bilancio consuntivo



L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo annuale con decorrenza dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Esso è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Art. 13

Libri associativi

L'Associazione deve tenere:

- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali dell'Assemblea;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo per via telematica. È fatto divieto di fare copia dei libri in oggetto.

Art. 14

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio in essere ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea procede alla nomina del liquidatore, scegliendolo tra i soci e determinandone i poteri.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, del Codice civile.